



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Aziende Autonome - Comparto Sicurezza
Presidenza del Consiglio - Agenzie Fiscali – Dirigenza – Authority

Roma, 19.01.2006

Al Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio Per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni
Servizio per il trattamento del personale
R O M A

Oggetto: Congedo per assistenza figlio disabile ai sensi art. 42, comma 5, D. Lvo n. 151/2001.
Riflessi sulle ferie del lavoratore.

L'art. 42 comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001 prevede la possibilità per i genitori di soggetto adulto con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 1, 2 e 3 Legge 104/92) di usufruire di congedo retribuito per un periodo complessivo massimo di due anni, in maniera continuativa o frazionata, nell'arco della vita lavorativa.

La ratio legis della disposizione normativa, nell'ambito dei principi costituzionali di tutela del soggetto debole, consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto per i genitori lavoratori al suddetto congedo retribuito, finalizzato al sostegno dei genitori che provvedono ad assicurare cure e assistenza ai figli portatori di handicap invalidanti ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica dei soggetti disabili.

Tale congedo è coperto dal punto di vista economico e previdenziale alla pari dell'assenza per maternità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito all'influenza dei permessi ex art. 33 legge 104/92 sulla tredicesima e sulle ferie, ha emesso il parere prot.n. 15/0001920 del 5 maggio 2004 secondo il quale la fruizione di questi permessi NON comporta la riduzione della tredicesima e delle ferie, in quanto operando tale riduzione si verrebbe a concretizzare una inosservanza del principio di parità di trattamento applicabile a tutti i lavoratori dipendenti e si configurerebbe quindi una discriminazione illegittima a danno dei disabili e di chi li assiste.

Il Dicastero del Lavoro riconduce la revisione del proprio orientamento alla sopravvenuta vigenza di norme di origine comunitaria - Direttiva 2000/78/CE del Consiglio - ed alla correlativa abrogazione di quelle interne con essa incompatibili, nonché all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, emanato in attuazione della direttiva.

Anche codesto Dipartimento, con circolare 208/2005 ha confermato tale orientamento dopo aver opportunamente acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Quanto sopra premesso, si rappresenta che sono insorte difficoltà applicative relativamente alla disposizione introdotta dall'art. 42, comma 5, Decreto Legislativo 151/2001 presso le diverse Pubbliche Amministrazioni, in particolare per quanto concerne i riflessi sulla tredicesima e sulle ferie del congedo retribuito di due anni ivi previsto.

Per quanto concerne in particolare l'Agenzia delle Entrate, la stessa in esito a quesito formulato dalla Direzione Provinciale di Bolzano per una dipendente madre di soggetto adulto

gravemente disabile si è pronunciata con nota prot.n. 2005/10042 in data 10.06.05 confermando la spettanza della tredicesima mensilità ed esprimendo il parere che tale periodo non possa invece essere utile ai fini della maturazione delle ferie, in quanto non vi sarebbe una specifica disposizione in tal senso nel contratto di lavoro.

Al riguardo preme evidenziare che il CCNL Agenzie Fiscali, all'art. 46, 7° comma, prevede il diritto del dipendente "ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge..." e l'art. 44, comma 8, prevede la conservazione delle ferie per chi usufruisce dei permessi retribuiti di cui all'art. 46.

Se consideriamo quindi che il congedo di cui all'art. 42, comma 5 D.Lvo 151/2001 può essere rubricato giuridicamente da contratto come permesso di cui all'art. 46, 7° comma, appare agevole pervenire ad una definizione positiva e non negativa della questione.

In conclusione, la contrattazione di settore – comparto Agenzie Fiscali - non contiene norme restrittive per la concessione delle ferie afferenti il congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5 D.Lvo 151/2001, ed è anzi strutturata per addivenire ad una legittima concessione delle stesse, attraverso l'istituto del permesso retribuito ex art. 46, 7° comma CCNL Agenzie Fiscali.

Analogamente avviene anche per il contratto del comparto Ministeri (art. 18 comma 9), nonché per il contratto Enti Pubblici non Economici (art. 19, comma 9).

Comunque eventuali decurtazioni di ferie del genitore che fruisce del congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5 D.Lvo 151/2001 risultano inammissibili e configurano specifiche discriminazioni indirette per il disabile stesso contemplate dal Decreto Legislativo n. 216/2003.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata circolare prot.n. 15/0001920 del 5 maggio 2004, nella tutela delle "condizioni di lavoro" rientra a tutti gli effetti, l'istituto delle ferie annuali retribuite, espressamente garantito dall'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

Una diversa conclusione sarebbe, oltre tutto, in palese contrasto con gli obiettivi di tutela del disabile, laddove rispetto ad assenze finalizzate a ciò, sarebbe incongruo ritenere che le relative agevolazioni possano comportare la compressione del diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito ed irrinunciabile, a fruire di ferie retribuite.

Riteniamo che la situazione del genitore che fruisce del congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5 D.Lvo 151/2001 esiga la medesima protezione di quella del genitore che fruisce dei permessi ex art. 33 legge 104/92 e quindi il pieno riconoscimento del diritto alla tredicesima mensilità ed alle ferie.

La determinazione dell'Agenzia delle Entrate appare chiaramente in contrasto con la direttiva comunitaria 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000 e con quanto prevede il Decreto Legislativo di attuazione 09.07.03, n. 216, e non tiene conto delle favorevoli condizioni contrattuali.

Data la rilevanza della questione per tutta la Pubblica Amministrazione, si chiede a codesto Dipartimento, nell'ambito della propria specifica competenza di indirizzo, coordinamento e raccordo delle Pubbliche Amministrazioni di intervenire ai fini della corretta applicazione dell'art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001, finalizzato a garantire forme di tutela per i dipendenti genitori di disabili, onde impedire l'adozione di provvedimenti penalizzanti in contrasto con il Decreto Legislativo 09.07.03 n. 216 ed il conseguente ed inevitabile instaurarsi di un diffuso contenzioso giudiziario.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore Bosco)